



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, e in particolare l’articolo 27, comma 1;
- VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, e in particolare l’articolo 1, comma 628;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, e in particolare l’articolo 15;
- VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”, e in particolare l’articolo 5;
- VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e in particolare l’articolo 11, con il quale si dispone l’abrogazione dell’obbligo di adozione dei testi scolastici con cadenza pluriennale a decorrere dal 1° settembre 2013;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, attualmente in fase di conversione, e in particolare l’articolo 6 relativo alla riduzione del costo dei libri scolastici;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e in particolare l’articolo 4;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, con il quale è stata data esecuzione all’intesa sulle indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale firmata il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 41, con il quale sono state definite le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo nella versione a stampa, *on line* e mista ed è stato fissato il limite di spesa, per ciascuna classe e ordine di scuola, dei libri di testo da adottare nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 maggio 2012, n. 43, con il quale sono stati fissati i tetti di spesa riferiti alla versione *on line* e mista, entro cui deve essere contenuto il costo dell'intera dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di primo e secondo grado, per l'anno scolastico 2012/2013;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, con il quale sono state emanate le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- VISTA la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, in materia di linee guida per il primo biennio per i percorsi degli istituti tecnici;
- VISTA la direttiva 28 luglio 2010, n. 65, in materia di linee guida per il primo biennio per i percorsi degli istituti professionali;
- VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici;
- VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti professionali;
- CONSIDERATO che, in base all'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, l'editoria scolastica adegua i contenuti dei libri di testo per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado alle Indicazioni nazionali a partire dalle adozioni per l'anno scolastico 2014-2015;
- CONSIDERATO che il libro di testo, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 11 del menzionato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, deve sviluppare i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio;
- RITENUTO di dover salvaguardare i diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore;
- CONSIDERATA la necessità di definire le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo previsti dal comma 3 dell'articolo 15 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che il collegio docenti può adottare per l'anno scolastico 2014-2015 e per i successivi;
- RITENUTO che il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e di secondo grado, devono essere stabiliti nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore;

CONSIDERATO altresì che, in attuazione del citato articolo 15, comma 3, come modificato dall'articolo 11 del menzionato decreto-legge n. 179 del 2012, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, occorre determinare:

- a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;
- b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;
- c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici;
- d) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche;

DECRETA:

Articolo 1

1. Al fine di assicurare la gradualità e l'efficacia del processo di innovazione didattica e tecnologica della scuola, considerata la necessità di accompagnarlo con iniziative di formazione dei docenti e interventi di adeguamento delle infrastrutture necessarie, e a tutela dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, per l'anno scolastico 2014-2015 e per i successivi, il collegio docenti può adottare, limitatamente alle nuove adozioni e non per le conferme di adozione, libri nella versione digitale o mista, come previste dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in conformità alle caratteristiche indicate nell'allegato 1, richiamato al successivo articolo 4.

Articolo 2

1. Per l'anno scolastico 2014-2015 sono confermati i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria definiti per l'anno scolastico 2013-2014, eventualmente incrementati del tasso di inflazione programmato per l'anno 2014.

Articolo 3

1. Per l'anno scolastico 2014-2015, per le prime classi della scuola secondaria di primo grado e per le prime e terze classi della scuola secondaria di secondo grado, in cui la dotazione libraria necessaria sia composta da libri in versione mista, i tetti di spesa sono ridotti del 10%. Negli anni successivi tale riduzione, oltre che alle classi sopra indicate, si applica progressivamente alle classi seguenti, che mantengono la dotazione libraria in versione mista.

2. Per l'anno scolastico 2014-2015, per le prime classi della scuola secondaria di primo grado e per le prime e terze classi della scuola secondaria di secondo grado, in cui la dotazione libraria

necessaria sia composta esclusivamente da libri in versione digitale, i tetti di spesa determinati sono ridotti del 30%. Negli anni successivi tale riduzione, oltre che alle classi sopra indicate, si applica progressivamente alle classi seguenti, che mantengono l'intera dotazione libraria in versione digitale.

3. Per le rimanenti classi della scuola secondaria di primo grado e della secondaria di secondo grado, per l'anno scolastico 2014 -2015 sono confermati i tetti di spesa già definiti per le adozioni relative all'anno scolastico 2013-2014, eventualmente adeguati al tasso di inflazione programmata per l'anno 2014.

Articolo 4

1. Nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono indicati:

- a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;
- b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;
- c) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra i libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche.

Articolo 5

1. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, si provvede a definire le modalità attraverso le quali le scuole possono assicurare alle famiglie i contenuti digitali e la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali, di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 179 del 2012.

Articolo 6

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attiva un costante monitoraggio dell'andamento delle adozioni dei libri in versione mista e digitale e delle trasformazioni che avverranno nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di diffondere le migliori pratiche e sostenere i processi di innovazione nella didattica.

Articolo 7

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2013, n. 209.

Roma,

IL MINISTRO
Maria Chiara Carrozza

